



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO

SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PORTUALE
SEZIONE TECNICA -SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

tel. +39 0923 946388 – 946471 / FAX +39 0923 941020

e-mail: mazaradelvallo@guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 43/2011

Il Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo
sottoscritto:

RAVVISATA: la necessità di disciplinare il deposito delle reti da pesca in banchina;

VISTA: la propria ordinanza n°45 /2007 datata 01/10/2007;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 63, 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

ORDINA

Articolo unico

Sono apportate le seguenti modifiche all'ordinanza 45/2007:

- All'articolo 8 è aggiunto: **Nelle banchine del porto di Marinella di Selinunte destinate all'ormeggio di unità da pesca è vietato, di massima, depositare reti o attrezzi da pesca, fatto salvo il loro deposito provvisorio in occasione delle operazioni di imbarco/sbarco e manutenzione degli stessi, purché siano posti in appositi contenitori amovibili.**
Il posizionamento deve essere tale da consentire il libero transito a mezzi e persone e comunque tale da garantire il facile accesso a persone e ai mezzi di soccorso.
Su ogni deposito di reti o attrezzi deve essere apposto un cartellino con scritte indelebili recante il nome ed il numero di iscrizione dell'unità da pesca a cui appartengono le reti o gli attrezzi da pesca.
E' fatto assoluto divieto di depositare reti in banchina, prima di averle accuratamente lavate e comunque ripulite da materiali che possano decomporsi recando nocumento alla salute e all'ambientale.
L'armatore dell'unità deve inoltre provvedere alla costante pulizia dell'area di deposito, sgomberando prontamente eventuali materiali accumulatisi.
In caso di inosservanza a quanto previsto nel presente articolo verrà disposta la rimozione d'ufficio delle reti o attrezzi da pesca.

È altresì allegata il testo consolidato dell'articolo 8 dell'ordinanza 45/2007 riportante le innovazioni introdotte dalla presente ordinanza.

Mazara del Vallo, 19 luglio 2011.

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Michele MALTESE

- VII) Salire a bordo di unità delle quali non si sia proprietari o membri dell'equipaggio o guardiani, salvo il diritto di passaggio a favore di soggetti che debbano legittimamente recarsi a bordo di natanti affiancati, non altrimenti raggiungibili;
- VIII) Avvicinarsi, in qualunque modo, a meno di trecento metri da navi militari, di qualunque nazionalità, ancorate in rada;
- IX) Trasferire zattere od altri piccoli galleggianti adibiti a servizi portuali con persone a bordo.

Art. 5

Richiesta di approdo e comunicazioni di partenza di navi.

Le norme di cui al regolamento sulla disciplina e l'uso dei moli, delle banchine e delle calate del porto di Mazara del Vallo, approvate con l'ordinanza n. 14/04 datata 07/07/2004, che disciplinano le formalità per gli ormeggi (Capo III) sono rese esecutive, per quanto applicabile, anche per il piccolo Porto di Marinella di Selinunte.

Art. 6

Lavori a bordo, alaggio, varo e disarmo

Le norme di cui al regolamento sulla disciplina e l'uso dei moli, delle banchine e delle calate del porto di Mazara del Vallo, approvate con l'ordinanza n. 14/04 datata 07/07/2004, che disciplinano le operazioni di lavori a bordo, alaggio, varo e disarmo (Capo IV) sono rese esecutive, per quanto applicabile, anche per il piccolo Porto rifugio di Marinella di Selinunte.

Art. 7

Obbligo di comunicazione di esercizio attività

Coloro che intendono esercitare un'attività nell'ambito del porto, hanno l'obbligo di presentare alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo - Sezione Tecnica - apposita comunicazione di inizio attività, secondo quanto previsto dall'ordinanza n° 04/2005 del 01/03/2005, la cui applicazione è estesa anche al porto di Marinella di Selinunte.

Art. 8

Deposito di cose su aree portuali

Il deposito di cose sulle banchine del porto di Marinella di Selinunte è consentito previo Nulla Osta di questa Capitaneria di Porto.

Per quanto riguarda le norme che regolano la richiesta, l'importo da pagare, il deposito e le misure da attuare per quanto concerne la disciplina applicabile, viene estesa la vigenza dell'ordinanza 16/91 del 30/05/1991.

Nelle banchine del porto di Marinella di Selinunte destinate all'ormeggio di unità da pesca è vietato, di massima, depositare reti o attrezzi da pesca, fatto salvo il loro deposito provvisorio in occasione delle operazioni di imbarco/sbarco e manutenzione degli stessi, purché siano posti in appositi contenitori amovibili.

Il posizionamento deve essere tale da consentire il libero transito a mezzi e persone e comunque tale da garantire il facile accesso a persone e ai mezzi di soccorso.

Su ogni deposito di reti o attrezzi deve essere apposto un cartellino con scritte indelebili recante il nome ed il numero di iscrizione dell'unità da pesca a cui appartengono le reti o gli attrezzi da pesca.

E' fatto assoluto divieto di depositare reti in banchina, prima di averle accuratamente lavate e comunque ripulite da materiali che possano decomporsi recando nocimento alla salute e all'ambientale.

L'armatore dell'unità deve inoltre provvedere alla costante pulizia dell'area di deposito, sgomberando prontamente eventuali materiali accumulatisi.